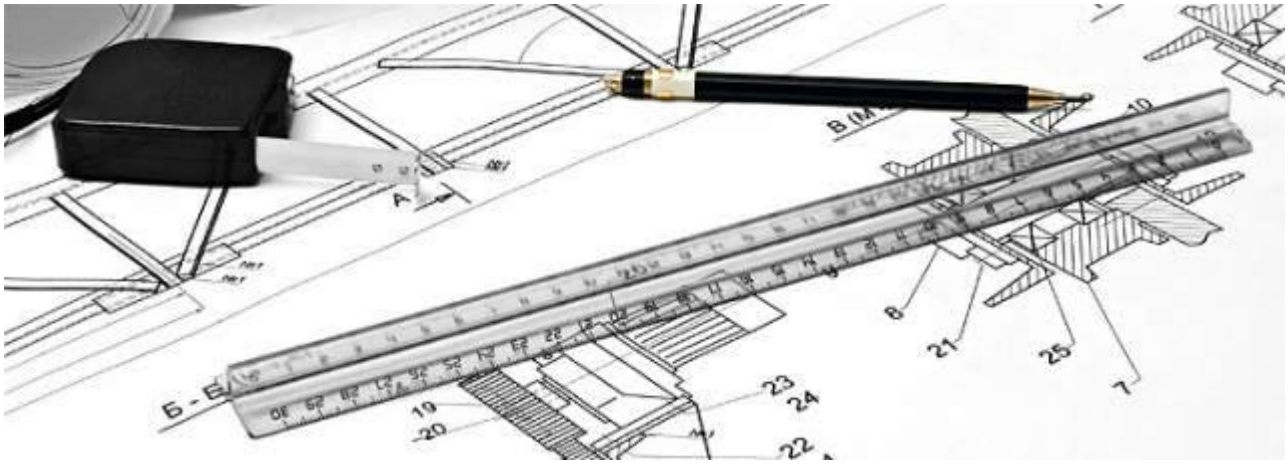
AREE BIANCHE L'AQUILA: CORTE DEI CONTI, "EX ASSESSORE DEVE RISARCIRE IL COMUNE"

2 Giugno 2014



L'AQUILA – La procura regionale della Corte dei conti cita per danni erariali l'ex vice sindaco e assessore comunale dell'Aquila all'Urbanistica Roberto Riga chiedendo che sia condannato a risarcire 43 mila euro a causa della sua inerzia come responsabile del settore nell'eseguire le sentenze del Tar, in particolare sulle "aree bianche".

Come già ravvisato da *AbruzzoWeb* circa un anno fa, questo ha portato a spese superflue e quindi a un danno erariale con la successiva nomina pagata di commissari ad acta incaricati di sostituirsi all'amministrazione.

L'udienza si svolgerà il prossimo 28 ottobre, come fissato dal presidente della sezione giurisdizionale Luciano Calamaro, che ha autorizzato la notifica da parte della Guardia di finanza.

Riga si è dimesso dall'esecutivo di Massimo Cialente il 10 gennaio scorso, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta "Do ut des" della procura della Repubblica aquilana su presunte tangenti negli appalti per la ricostruzione. A marzo è stato anche archiviato dall'accusa di omicidio colposo per la mancata prevenzione del rischio sismico alla vigilia del terremoto del 6 aprile 2009.

Le "aree bianche" sono circa 8 milioni di metri quadrati di territorio comunale aquilano che nel Prg di quarant'anni fa avevano un vincolo urbanistico poi decaduto e che per anni non sono state normate nuovamente, restando bloccate.

I proprietari sono ricorsi al Tar che ha prima chiesto al Comune di provvedere a normarle e poi, dopo il silenzio dell'ente, nominato commissari per dare a questi terreni una nuova destinazione urbanistica, una prassi che sta costando caro al Comune e agli enti pubblici in generale: pochi giorni fa *AbruzzoWeb* ha raccontato una maxi richiesta di risarcimento da 2,5 milioni verso la Provincia dell'Aquila da parte di alcuni proprietari.

Nel suo atto di citazione in giudizio di Riga, il vice procuratore Roberto Leoni ricorda le varie ordinanze del giudice amministrativo, citandone in particolare 14, "a dare esecuzione a pregresse sentenze di merito in materia urbanistica e a conseguenze sentenze di nomina di commissario ad acta".

Il Tar ha liquidato "compensi per l'organo straordinario e spese per onorari a carico del Comune medesimo". Il pm della magistratura contabile sottolinea "l'improduttività di siffatte spese" che definisce "danno ingiusto per l'ente locale poiché conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo di conformazione ai giudicati di merito", ossia alle decisioni del Tar.

Nell'istruttoria, Leoni ha accertato che prima della nomina dei commissari i procedimenti di normazione erano stati "istruiti dal servizio Pianificazione comunale" che aveva "predisposto la relativa proposta di delibera, inviandola all'assessore al ramo per il necessario seguito dell'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico", vale a dire la Giunta comunale, "senza però che l'approvazione sia mai intervenuta".

Riga è stato invitato a fornire deduzioni il 21 dicembre dell'anno scorso e il 21 gennaio 2014, qualche settimana dopo la bufera giudiziaria che lo ha portato alle dimissioni, ha presentato una memoria. A marzo, poi, è stato audito di persona.

In entrambi casi l'ex amministratore ha spiegato quella che viene definita "strategia politica" dal procuratore Leoni, vale a dire "raggiungere una pianificazione complessiva e non a macchia di leopardo" attraverso "l'approvazione di una delibera di variante generale riguardante tutte le aree interessate", in effetti poi passata in aula il 6 marzo 2014.

Per giustificare il tempo perso nella definizione di questa nuova normativa, mentre i ricorsi e le sentenze a sfavore del Tar si accumulavano, Riga ha ricordato che prima di approvarla "era indispensabile avere uno studio di microzonazione sismica, competenza esclusiva della Regione" che lo aveva imposto come requisito "con una specifica legge del 2011", per poi evidenziare che lo studio commissionato "a oggi non è stato completato".

Questo però, secondo l'accusa, non basta a giustificare il suo operato. Leoni premette che le "considerazioni di ordine politico non sono suscettibili di alcuna censura in questa sede" e che "l'oggetto della censura non è la bontà (o meno) del disegno politico finalizzato a dotare il Comune dell'Aquila di un atto pianificatorio di efficacia complessiva, bensì la volontaria elusione, sebbene motivata da nobili ragioni politiche, dei giudicati amministrativi che avevano visto il Comune soccombente".

Insomma, "aveva l'obbligo di tenere la condotta che gli si rimprovera omessa": "l'amministrazione aveva avviato e concluso i relativi procedimenti nel tempo di 6/10 mesi, trasmettendo all'assessore al ramo la proposta di delibera. Il mancato perfezionamento di ciascun atto, dunque, non può essere che riferito all'inerzia di Riga".

"Proprio per quella diversa prospettiva nella quale egli si era posto a fini di strategia politica", chiude il giudice, "ha finito per costituire la ragione di una condotta elusiva di pronunzie giurisdizionali definitive, produttiva d'un danno patrimoniale che dev'essere risarcito".

Anche perché la strategia complessiva, la stoccata del pm, è perfino saltata "perché l'esecuzione delle singole sentenze amministrative è comunque avvenuta, onerando, però, l'ente di spese indebite".

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli